

I COLLABORATORI ESTERNI

NORMATIVA. D.I. 44/2001 e D. Lgs. 165/2001: l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti; conferimento di incarichi di collaborazione per ricerca e consulenza, sia di tipo occasionale, sia di tipo coordinato e continuativo. Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, c. 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione nonché uno schema di regolamento.

L'art. 33 c. 2 del Decreto 44/2001 disciplina i criteri e i limiti per la stipula di contratti d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti.

La possibilità di conferire collaborazioni plurime è prevista ai sensi dell'ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007.

Con la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 si danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Altre fonti a cui fare riferimento sono:

- Circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33;
- art. 7, c. 6, D. Lgs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane";
- art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";
- il CCNL del comparto scuola vigente;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica;
- art. 10 del U. n° 297 del 16/04/1994;
- il D.L. n.112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria";
- nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.

I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgs. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO. Il CI, sentito il CD, disciplina nel Regolamento d'Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di stabilire il massimo dei compensi attribuibili.

I CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO. I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D. Lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:

devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa

realizzare particolari progetti didattici

realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PRELIMINARI. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

coerenti con il PTOF;

coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;

coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola. Prima valutare sempre se non sia reperibile fra il personale interno la

specifica competenza necessaria. In questo caso la designazione avviene da parte del Collegio docenti, in seguito alla presentazione delle candidature da parte degli interessati.

Al fine di dare appagamento alle esigenze programmate o determinatesi in corso d'anno ma sempre all'interno delle scelte operate nel PTOF, l'istituto, appurata l'incapacità di usufruire di personale interno in qualunque modo disponibile, in coesione con le disponibilità finanziarie e le esigenze didattiche da appagare e in base alle peculiarità delle competenze professionali fa istanza all'esperto esterni provvedendo alla stipulazione di:

- contratti di prestazione d'opera con esperti interni o esterni;
- specifiche convenzioni con altri enti pubblici o privati.

Il contratto o la eventuale convenzione sono stipulati con esperti o, eventualmente, Enti italiani o stranieri, in grado di soddisfare il requisito di esperienza tecnico-professionale. Come per ogni tipologia di incarico, l'eventuale affidamento avverrà solamente dopo avere acquisito l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di competenza dell'esperto, se si tratta di un dipendente pubblico, in applicazione stretta all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e le modificazioni ed integrazioni sopravvenute successivamente. Per i docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche bisogna applicare l'art. 35 "Collaborazioni plurime" del CCNL-scuola 29.11.2007. Per le attività di formazione ed aggiornamento disposte dall'Amministrazione, la consegna di incarichi ad esperti esterni deve necessariamente considerare tutte le possibili indicazioni dalla stessa fornite.

INDIVIDUAZIONE ATTIVITA'. Di solito all'inizio dell'anno scolastico, o comunque quando se ne ravvisa la necessità, il DS, sulla base del PTOF e della previsione dei progetti, individua le attività per le quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni. Il D.l. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) fa riferimento ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività. Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'offerta Formativa, il DS individua le attività per le quali, dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interPELLI interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola – sezione "Amministrazione trasparente". Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale. Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.

CRITERI GENERALI:

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- considerare l'opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del DS della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007;

fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del DS della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29/11/2007;

nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'istituto negli anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso".

REQUISITI DEGLI ESPERTI ESTERNI. Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF e nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

competenze richieste dal progetto;

esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;

esperienze metodologiche e didattiche;

titoli di studio e di formazione;

attività di libera professione svolta nel settore.

PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI. Il Dirigente, sulla base del PTOF adottato, del Programma annuale e dei progetti proposti nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad "esperti" e ne dà informazione con uno o più avvisi pubblicati all'Albo della scuola e sul Sito web ufficiale, nella sezione "Pubblicità Legale e Amministrazione trasparente". Gli avvisi indicheranno modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione e l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. I candidati devono essere in possesso sia dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego che di quelli professionali specificatamente richiesti. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire l'incarico".

Per ciascun contratto deve essere specificato:

l'oggetto della prestazione;

la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;

il luogo della prestazione;

il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;

le modalità di pagamento del corrispettivo;

le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

CLAUSOLE DI ACCETTAZIONE DEL CALENDARIO E DI NON RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO IN CASO DI ASSENZA. E' necessario inserire nel contratto le clausole di accettazione del calendario predisposto dalla scuola e di non riconoscimento del compenso in caso di assenza.

CRITERI DI SELEZIONE:

- rilevanza curriculum del candidato (laurea, titoli di specializzazione, abilitazioni specifiche) e adeguatezza dei titoli;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- documentata esperienza in attività pluriennali per l'area interessata;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento/attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze specifiche;
- soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del DS della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente;
- incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa;
- inclusione tra le attività del PTOF e/o comunque consona alle attività ed alle finalità della scuola;
- pubblicazioni, dottorati di ricerca, master e stage (documentabili) sempre nel settore.

Per le figure di esperti interni, tutor, docenti, co-docenti saranno considerati prevalenti i seguenti elementi:

- disponibilità individuale espressa dal personale;
- competenze specifiche documentate;
- esperienze ed incarichi specifici nella particolare area di intervento;
- corsi di formazione aggiornamento pertinenti;
- adeguatezza dei titoli culturali e professionali.

INCARICHI RELATIVI AI P.O.N. I CRITERI DI CUI SOPRA SONO COSÌ INTEGRATI:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- certificazioni informatiche;
- esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto. Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E COMMISSIONE.
L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto. È il DS che, dopo avere effettuata l'apposita selezione mediante valutazione comparativa, individua i contraenti cui assegnare gli incarichi. E' possibile anche formare un'apposita commissione per la

scelta dell'esperto. I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione. I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

La scelta dell'esperto sarà quindi operata dal DS o dalla commissione appositamente nominata, che procederanno alla valutazione comparativa dei curricula. Le decisioni saranno debitamente motivate. E' opportuno predisporre una griglia di valutazione formulata in base ad indicatori oggettivamente riscontrabili. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio.

La graduatoria è approvata dal DS ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal DS mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli. Il DS può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 o 04 componenti incaricati dal DS e presieduta dal DS. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.).

COMPENSI E PAGAMENTI. I compensi sono stabiliti secondo i criteri indicati dalla legge e dal Regolamento d'Istituto. Il limite massimo dei compensi orari non può superare un determinato importo al lordo delle ritenute a carico del prestatore d'opera e al netto di eventuale IVA e di oneri a carico dell'Amministrazione, di euro 65,00.

Per particolari prestazioni il DS può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi maggior convenienza per l'amministrazione.

E' necessario stabilire nel regolamento contabile (che si deve richiamare in ogni determina) che i pagamenti saranno effettuati tramite l'istituto cassiere e i mandati di pagamento. Non è possibile pagare i collaboratori tramite assegni.

Determinazione del compenso

Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:

- tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- disponibilità finanziarie programmate.

Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione. È fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO. Si forma una Commissione oppure il docente referente del progetto esprime un parere (valutazione comparativa sulla base di un punteggio a ciascuna delle voci scelte come parametri).

VERIFICA DELLE CANDIDATURE. Verificare sempre le candidature pervenute. (controllo dei curricula, delle dichiarazioni, ecc. Spesso arrivano candidature "adattate" in base ai criteri del bando).

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il DS provvede alla stipulazione del contratto. Aggiungere come clausola che i collaboratori esterni devono accettare il calendario proposto dalla scuola. Pena l'annullamento del contratto;

PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE. Se si pubblica un avviso per manifestazione interesse aperto a tutti, è possibile richiamare lo stesso esperto esterno (a meno altri non presentino offerte migliori). Non è opportuno dare l'incarico sempre allo stesso, soprattutto senza fare un confronto.

PERLAPA. Inserire i curricula dei consulenti esterni su "perlapa", il dipartimento della funzione pubblica.

ESPERTI DI MADRELINGUA. Dopo la pubblicazione del bando, spesso non risponde nessuno. Gli esperti possono essere impiegati anche nel potenziamento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e secondaria primo grado. L'alternativa è quella di rivolgersi ad agenzie formative.

Io farò avviso per associazioni di lingua. Procedura negoziata e Offerta economicamente più vantaggiosa.

PSICOLOGO. Vedi file specifico.

ALTRE COLLABORAZIONI E COLLABORAZIONI A TITOLO GRATUITO. Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POF e dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il DS è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165.

RICORSI E ACCESSO AGLI ATTI. Avverso gli atti è ammesso ricorso al DS entro 15 giorni dalla pubblicazione. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO (DA ESPLICITARE NEL CONTRATTO). L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- predisporre, solitamente ma non sempre, il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- documentare l'attività svolta;

- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196;
- assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al c. precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D. Lgs. n.165/2

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE. L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, c. 4, del Decreto Interministeriale n. 44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;

di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;

di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

ATTIVITA' PARTICOLARI. Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

DELEGA AL DS DEI POTERI PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI: UN ESEMPIO DI REGOLAMENTO.

Alcuni Consigli di Istituti di talune scuole hanno provveduto a regolamentare la delega al DS pro-tempore dell'esercizio dei poteri per la stipula di accordi, convenzioni, accordi di programma o di collaborazione con soggetti terzi pubblici, privati e del terzo settore.

Nel regolamento deve essere, comunque, previsto che l'esercizio della delega debba avvenire nelle forme e nei limiti specificati nel dettaglio.

La normativa di riferimento è il D.P.R. 275/99, commi 1, 8, 9 dell'art. 7 che prevede la possibilità di stipulare:

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali,

convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi,
accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.

D.P.R. 275/1999:

art. 4 c. 3 che prevede nell'ambito dell'autonomia didattica possano essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali,

art. 8 c. 5, che prevede la possibilità di definire il curriculum di scuola anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli

138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

art. 9 commi 2 e 3 che prevede la possibilità di sviluppare i curricoli determinati a norma dell'articolo 8 del medesimo D.P.R. arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali ;

art. 11 del D.P.R. 275/99 che prevede che le iniziative finalizzate all'innovazione possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

la legge 241/90 sul Procedimento amministrativo e l'accesso agli atti,

Art. 14, 14 bis, 14 ter sull'utilizzo delle conferenze di servizio ;

Art. 15 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Legge 241/90 sul Procedimento amministrativo e l'accesso agli atti

Art. 14, 14 bis, 14 ter sull'utilizzo delle conferenze di servizio;

Art. 15 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Il consiglio di istituto può delegare al DS la stipula di alcune tipologie di accordi di collaborazione, come ad esempio:

Accordi di rete con istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell'Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti;

Convenzioni con Associazioni, Onlus, Fondazioni, ecc. senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell'Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti;

Convenzioni con EE.LL, Istituti di ricerca, Università, Albi professionali, ecc. per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore

del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell'Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti;

Convenzioni con soggetti privati che prestano attività di impresa per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell'Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti;

Accordi di programma, Protocolli di intesa, Conferenze di servizio, Accordi di collaborazione per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell'Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti.

Sono esclusi dalla delega tutti gli accordi di collaborazione che prevedono condizioni diverse da quelle che caratterizzano le deleghe ben definite nel regolamento. Sono altresì esclusi gli accordi di collaborazione a carattere continuativo, stabili o organizzati in Associazioni, Fondazioni.

Il DS è obbligato a presentare al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile gli accordi di collaborazione stipulati sulla base del presente regolamento per la ratifica degli stessi. Diversamente l'efficacia degli accordi è temporaneamente sospesa fino ad effettiva ratifica.

La stipula di qualunque accordo di collaborazione deve essere strumentale al conseguimento degli obiettivi didattici, formativi e amministrativi dell'Istituto o ispirarsi a valori e principi che, pur non perseguiti con una specifica attività/progetto, rientrano nella missione istituzionale dell'Istituto.

L'attività deve essere deliberata dagli organi collegiali e inserito nel Piano dell'Offerta Formativa, salvo che esso si renda necessario/opportuno per lo sviluppo dell'attività/progetto già previsto dal PTOF.

Ove sia necessario l'utilizzo del Fondo di istituto sono obbligatorie sia la preventiva delibera del Consiglio di Istituto sui compiti e funzioni retribuiti, sia la Contrattazione integrativa di istituto.

Ogni accordo deve indicare tassativamente finalità, obiettivi e attività, obblighi e doveri dei vari contraenti, risorse finanziarie impegnate o acquisibili, clausole di recesso, foro competente.

Il Consiglio di Istituto, pur nel rispetto della delega effettuata con il presente regolamento, riserva a sé il potere di vigilanza sulle attività negoziali delegate con potere di annullamento, riforma e transazione nei casi in cui gli accordi stipulati violino i poteri e i limiti previsti.

TIPOLOGIE DI RAPPORTI NEGOZIALI. Si possono stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), collaborazioni coordinate e continuative (art. 409 c.p.c.). I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione, in qualità di committente.

I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente in uno specifico settore. L'Istituzione può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non

sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43 c. 3 del DI 129/2018 e dell'art. 40 c. 1, della L. 449/1997.

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente. Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.

Requisiti professionali. Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della L. 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le PA possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria". Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circ. 5/2006 e Circ. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L. 133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore". Per ciascuna attività/progetto deliberati per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore.

Il riscontro dei requisiti. L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto. I requisiti fissati dal CD e dal CI, saranno pubblicizzati dall'Istituzione, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione. I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Pubblicazione degli avvisi di selezione. Il DS, sulla base del PTOF e del PA, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto e, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;

- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo previsto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal DS, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Criteri di scelta e procedure per i contratti. Il DS è delegato dal CI a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola è a titolo gratuito per l'amministrazione scolastica. Il DS è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra PA è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165.

Gli impegni dell'Istituto. Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- valutare, fra più opzioni, considerare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del DS della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente.

L'attribuzione dell'incarico sulla base di stabiliti criteri. Il DS conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- il progetto deve rientrare tra le attività previste dal PTOF e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;
- il curriculum che supporta il progetto per cui si è selezionati;
- il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
 - o i titoli di studio e le specializzazioni;
 - o le esperienze lavorative nel settore;
 - o pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 - o pregressa esperienza nella scuola;
- eventuale valutazione del Dirigente Scolastico.

Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del PON;
- patente informatica;
- dottorati di ricerca;
- pubblicazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post – laurea;

- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- esperienza nella gestione di progetti PON;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La selezione degli esperti PON. Per gli esperti PON si procede con Avviso pubblico di selezione. La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione nominata o (G.O.P.) se costituito, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

Per altri progetti per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'Avviso pubblico, il DS può ricorrere alla chiamata diretta.

La graduatoria è approvata dal DS ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito dell'Istituzione. Avverso gli atti è ammesso ricorso al DS entro 15 giorni dalla pubblicazione. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa.

Requisiti e individuazione degli esperti. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo). Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal DS mediante valutazione comparativa dei curricula, fino al limite dei massimali di punteggio previsto dalle tabelle che ciascuna scuola dovrebbe prevedere.

Commissione per le valutazioni. Il DS può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 o 04 componenti incaricati dal DS e presieduta dal DS. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.).

Doveri e responsabilità dell'esperto. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione i seguenti impegni:

- predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
- definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 c.c., integrati dall'art. 61 della L. 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione per ogni intervento connesso all'incarico.

Stipula del contratto e della lettera di incarico. Il DS provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
- modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
- previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
- possibilità da parte dell'Istituzione di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti, non rispetti il calendario concordato e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- foro competente cui si intende demandare eventuali controversie;
- informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la normativa in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

- durata dell'Incarico;
- oggetto dell'Incarico;
- obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
- indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

Durata dell'incarico. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 c. 6, del T.U. L'Istituzione può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di

appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n.165. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al c. precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D. Lgs. n.165/2001.

Fissazione del compenso. Il DS provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste e delle disponibilità finanziarie programmate. Si applicano le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel DI 326/95). La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico. Il DS, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il DS ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

Controllo preventivo della Corte dei Conti. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

COLLABORATORI ESPERTI ESTERNI CON GESTIONE SEPARATA INPS E ALIQUOTE 2022. L'INPS, con Circolare n. 25 del 11 febbraio 2022, ha comunicato le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata INPS per il 2022.

Aliquote contributive e di computo per collaboratori. Per l'anno 2022 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%. A questa vanno aggiunte le seguenti aliquote pari a:

- 0,50%, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22%, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 791, L. n. 296/2006;
- 1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51% stabilita al comma 15-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015, ed introdotta dal comma 223 dell'art. 1 L. n. 234/2021 (ossia la Legge di Bilancio per il 2022).

Aliquote contributive e di computo professionisti. Per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati, le aliquote sono:

- 25%: aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
- 0,72%: aliquota contributiva aggiuntiva per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale;

- 0,51%: aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa).

Pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota 2022 è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

Ripartizione dell'onere contributivo. La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente – nel nostro caso la scuola – resta confermata nella misura di un terzo, per i primi, e due terzi per la scuola. La scuola deve versare i contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, utilizzando il modello F24EP, così come illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

Quanto all'onere contributivo per i professionisti iscritti alla Gestione separata, esso è a carico degli stessi: il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. In tali casi, dunque, la scuola non ha alcun adempimento a suo carico.

Principio di cassa allargato entro il 12 gennaio 2022. Le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2022 si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ciò significa che sui compensi erogati in favore dei collaboratori entro tale data dovranno essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2021. Tale principio, però, trova applicazione solo per i co.co.co (ricordiamo che dal 1° luglio 2019 non possono stipularsi nuovi contratti di co.co.co) i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

Massimale e minimale. Il massimale di reddito per l'anno 2022 è pari a € 105.014,00. Di conseguenza, le aliquote ut supra riportate si applicano fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito, invece, è pari a € 16.243,00.

La scheda fiscale allegata. La scheda che rendiamo disponibile può essere utilizzata dall'esperto esterno al fine di dichiarare la propria situazione reddituale. Con la stessa, l'esperto potrà precisare:

- se durante l'anno ha già superato i 5.000 euro di compensi, avendo quindi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, o se, al contrario, non ha superato tale fascia di esenzione;
- se è in possesso di Partita IVA, se è iscritto ad un Albo professionale, se è già impiegato presso altra Amministrazione pubblica;

Inoltre, potrà comunicare la propria posizione previdenziale, dichiarando se è pensionato o iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, così da permettere alla scuola di determinare la corretta aliquota da applicare per il pagamento dei compensi.

COLLABORATORI ESTERNI E PRESTAZIONI OCCASIONALI: LA GESTIONE GIURIDICA E RETRIBUTIVA. Esaminiamo la gestione giuridica, retributiva e fiscale dei soggetti esterni che prestano la propria prestazione lavorativa in favore delle istituzioni a titolo di prestazione occasionale. Si pensi agli incarichi attribuiti per progettisti e esperti nell'ambito dei PON, alle prestazioni eseguite dal DPO, al Responsabile del sistema di prevenzione e protezione previsto dal D. Lgs. 81/2008, al medico competente previsto dal D. Lgs. 81/2008, alla figura dello psicologo ecc.

Le figure degli esperti esterni sono individuate mediante procedure di selezione in conformità al D. Lgs. 165/2001.

Il contratto di prestazione occasionale. È un tipo di contratto stipulato con esperti esterni che eseguono la prestazione professionale di natura autonoma in modo occasionale, cioè non esercitata abitualmente né in modo prevalente. Questi soggetti sono privi di partita IVA. La prestazione occasionale potrà essere svolta entro il limite delle 5.000 euro annue (considerate al lordo di tutte le eventuali ritenute fiscali e previdenziali). Oltre tale soglia sarà onere del prestatore d'opera iscriversi alla gestione separata INPS, dandone opportuna comunicazione formale alla scuola.

Quali compensi prevedere. Per la determinazione dei compensi da prevedere per le prestazioni degli esperti è opportuno utilizzare due metodi alternativi:

- le tabelle allegate ai CCNL del comparto scuola;
- l'individuazione di compensi forfettari, secondo i criteri e i limiti eventualmente previsti dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 del D. I. 129/2018.

Si precisa inoltre che:

- se la prestazione riguarda ore di docenza, il compenso orario sarà 35 euro lordo dipendente (46,44 euro lordo Stato);
- se la prestazione riguarda ore funzionali di insegnamento, il compenso orario sarà di 17,50 euro lordo dipendente (23,22 euro lordo Stato);
- se la prestazione riguarda formazione del personale, il compenso orario sarà di 44,84 euro lordo Stato;

Per le attività di esperto nell'ambito dei PON FSE, il compenso orario è di 70 euro lordo Stato.

Divieti e incarichi a personale in quiescenza. La L. n. 124 del 7 agosto 2015 all'art.17 c. 3 prevede il divieto per le PA (dunque scuole comprese), di attribuire incarichi:

- di studio
- di consulenza
- di direzione
- di vertice nella PA o in società controllate
- a soggetti collocati in quiescenza, indipendentemente dal fatto che siano stati lavoratori privati o pubblici dipendenti.

La Circ. n. 6 del 4 dicembre 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che il divieto riguarda solo gli incarichi e le attività espressamente previste dalla legge, non si applicano dunque interpretazioni estensive al divieto.

Invece, gli incarichi gratuiti, che non prevedono alcun corrispettivo, dunque non gravanti sulla spesa pubblica, possono essere attribuiti dalle pubbliche amministrazioni senza i divieti sopra indicati. Come espressamente indicato dalla circolare n.6/2014 del Dipartimento per la funzione pubblica, l'incarico deve avere una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Al soggetto incaricato, fermo restando il divieto di qualsiasi somma a titolo di compenso, è possibile riconoscere il rimborso delle spese documentate mediante valida attestazione (scontrino, ricevute e fatture). È legittima l'attribuzione di incarichi retribuiti di docenza a personale in quiescenza, purché non si tratti di incarichi "di facciata" che mirino a nascondere incarichi di consulenza o aventi ad oggetto mansioni di competenza del personale interno all'istituzione scolastica.

Quali ritenute operare. Anzitutto si consiglia alle scuole di specificare nel contratto di lavoro da stipulare con l'esperto esterno che il compenso previsto sarà liquidato al lordo Stato, cioè considerando tutte le ritenute eventualmente previste dalla legge in base alla situazione fiscale e previdenziale del prestatore al momento del pagamento.

Riguardo le ritenute da operare, per le prestazioni occasionali si applica il regime della ritenuta d'acconto IRPEF del 20% del compenso, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600/1973. La ritenuta va pagata dalla scuola, quale sostituto d'imposta, mediante il modello F24 Enti Pubblici, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso netto. Si tratta di ritenuta d'acconto perché in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del prestatore, nell'anno successivo, questi dovrà versare l'eventuale differenza di IRPEF come conguaglio ove l'aliquota IRPEF sia più elevata.

Gestione separata INPS. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale ha l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2 c. 26 della L. n. 335 del 1995, se supera il reddito dei 5.000 euro derivante dall'insieme di tutte le prestazioni occasionali svolte durante l'anno anche verso diversi committenti.

La finalità è quella di versare il contributo previdenziale di natura pensionistica, che andrà ad alimentare il conto assicurativo del prestatore d'opera.

In caso di superamento, il professionista ha l'obbligo di comunicare alla scuola, in qualsiasi momento del rapporto lavorativo, il superamento del limite dei 5.000 euro. Così ad esempio, se la scuola contrattualizza l'esperto a febbraio e procede al pagamento del compenso nel mese di giugno, prima di erogarlo si dovrà accertare se nel frattempo si sia superata la soglia.

Il versamento del contributo alla gestione separata. Il pagamento del contributo alla gestione separata INPS va eseguito dalla scuola mediante il modello F24 Enti Pubblici, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso netto. Il codice del tributo, in conformità al dettato dell'Agenzia delle Entrate, è:

- C10 per i prestatori che abbiano una iscrizione ad altra forma pensionistica o siano titolari di pensione (ad es. se si tratta di dipendenti di altre scuole che abbiano già superato il limite dei 5.000 EURO);
- CXX per i prestatori che non abbiano altre coperture previdenziali.